



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 ottobre 2007 (07.11)
(OR. en)**

**12654/1/07
REV 1**

**JAI 437
CATS 101
ELARG 91
COPEN 125**

NOTA PUNTO "A"

del:	Coreper/Consiglio
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	10057/07 COR 1 JAI 279 CATS 64 ELARG 49 COPEN 77 12012/07 JAI 399 CATS 92 ELARG 86 COPEN 113
n. prop. Com:	10057/07 COR 1 JAI 279 CATS 64 ELARG 49 COPEN 77 (2007/0080 (CNS))
Oggetto:	Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea

1. Il 26 aprile 2007 la Commissione ha presentato una raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (doc. COM(2007) 213 defin.)
2. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione il 10 luglio 2007 e ha approvato il testo della raccomandazione della Commissione.

3. Le dichiarazioni riportate nell'allegato della presente nota, formulate dalla Bulgaria riguardo alla convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, saranno iscritte nel verbale della sessione del Consiglio in cui sarà adottata la decisione in questione.
4. Il testo del progetto di decisione del Consiglio è stato debitamente messo a punto dal Gruppo dei giuristi-linguisti e figura nel documento 12012/1/07 REV 1 JAI 399 CATS 92 ELARG 86 COPEN 113.
5. Il Coreper ha esaminato la summenzionata decisione del Consiglio nella riunione del 12 settembre 2007 sulla base del doc.12654/07 JAI 437 CATS 101 ELARG 91 COPEN 125 e ha deciso di trasmetterla al Consiglio per adozione.
6. Si invita pertanto il Consiglio a:
 - a) adottare la decisione del Consiglio relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, quale figura nel documento 12012/1/07 REV 1 JAI 399 CATS 92 ELARG 86 COPEN 113; e
 - b) disporre la pubblicazione della suddetta decisione del Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

**Dichiarazioni della Repubblica di Bulgaria concernenti la convenzione del 29 maggio 2000
stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea,
relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale
tra gli Stati membri dell'Unione europea**

1. Dichiarazione concernente l'articolo 9, paragrafo 6:

"La Repubblica di Bulgaria dichiara che prima del raggiungimento di un accordo tra gli Stati membri interessati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, è necessario il consenso della persona interessata ai fini del trasferimento, previsto al paragrafo 3 del medesimo articolo."

2. Dichiarazione concernente l'articolo 24, paragrafo 1:

"La Repubblica di Bulgaria dichiara che le autorità competenti per l'applicazione della presente convenzione e per l'applicazione delle disposizioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono:

1. per le richieste di assistenza giudiziaria nel corso delle indagini preliminari - la procura suprema della Cassazione della Repubblica di Bulgaria;
2. per le richieste di assistenza giudiziaria nei procedimenti giudiziari:
 - a) i tribunali distrettuali del luogo in cui la persona è detenuta - per l'applicazione dell'articolo 9;
 - b) un tribunale equivalente del luogo di residenza della persona - per l'applicazione dell'articolo 11;
 - c) la corte d'appello del luogo di residenza della persona - per l'applicazione dell'articolo 10;
 - d) i tribunali regionali o distrettuali - per tutti gli altri casi, secondo la loro competenza a norma della legislazione nazionale."

3. Dichiarazione concernente l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b):

"La Repubblica di Bulgaria dichiara che le autorità centrali ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 sono:

1. la procura suprema della Cassazione - per le richieste di assistenza giudiziaria nel corso delle indagini preliminari;
2. il Ministero della giustizia - per le richieste di assistenza giudiziaria nei procedimenti giudiziari.
L'autorità competente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8 è la procura suprema della Cassazione. Il trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di indagine a norma dell'articolo 6, paragrafo 8 viene autorizzato dal tribunale distrettuale competent."

4. Dichiarazione concernente l'articolo 24, paragrafo 1, lettera e):

"La Repubblica di Bulgaria dichiara che l'autorità competente per l'applicazione degli articoli 18, 19 e 20 è la procura suprema della Cassazione."